



Convenzione per la costituzione del Consorzio

Ambito territoriale RM 6.1 – Comuni di Colonna, Frascati, Grottaferrata, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Rocca Di Papa, Rocca Priora.

Convenzione per la costituzione del consorzio per la realizzazione del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali (artt. 30/31 d.lgs. 267/2000)

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ alle ore _____,
secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala
_____ del Comune di _____, sono presenti le Amministrazioni
comunali di:

l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____
l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____
l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____
l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____
l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____
l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____
l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____

Ovvero indicare i delegati.

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL);
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio";
- l'articolo 1, comma 456 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) che in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i consorzi di cui all'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere

costituiti tra gli enti locali al fine della gestione associata dei servizi sociali assicurando comunque risparmi di spesa;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 31 del TUEL prevede:
- gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili;
- a tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio;
- l'articolo 43 della l.r. Lazio 11/2016 prevede che il distretto socio-sanitario costituisce l'ambito territoriale ottimale all'interno del quale i Comuni esercitano in forma associata, utilizzando le forme associative di cui al titolo II, capo V, del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche, le funzioni e i compiti relativi alla programmazione e all'erogazione delle prestazioni inerenti i servizi e gli interventi sociali;
- la deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2017, n. 660 individua, ai sensi dell'articolo 43 della l.r. Lazio 11/2016, per la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali il distretto sociosanitario RM 6.1 composti dai Comuni indicati in epigrafe;
- l'articolo 48 della l.r. Lazio 11/2016 prevede che il piano sociale di zona, predisposto sulla base delle indicazioni del piano sociale regionale, è lo strumento di programmazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato locale da realizzare nell'ambito del distretto socio-sanitario;
- i Comuni dell'ambito territoriale di gestione del distretto socio-sanitario 6.1, hanno in precedenza sottoscritto convenzioni, ai sensi dell'articolo 30 del d. lgs. n. 267/2000, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la realizzazione dei Piani Sociali di Zona di cui all'articolo 48 della l.r. 11/2016;
- la Regione Lazio, sia nelle linee guida per la redazione, concertazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei piani sociali di zona per i distretti sociosanitari del Lazio, approvate con la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2020, n. 584, al fine di assicurare l'unitarietà della gestione associata ed il potenziamento dell'Ufficio di piano, sia nelle linee guida per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di piano sociale, approvate con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1062 (come rettificata dalla deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2021) ha espresso la preferenza per la costituzione di soggetti aventi personalità giuridica, quali i Consorzi ai sensi dell'articolo 31 del TUEL, nel rispetto della autonomia degli enti locali nella individuazione delle forme di gestione previste dal TUEL, sono state adottate le nuove linee guida in ordine all'organizzazione, alla dotazione organica e al funzionamento dell'Ufficio di Piano dei distretti socio-sanitari, ai sensi dell'articolo 45 della l.r. Lazio 11/2016;

- che il Comitato istituzionale del distretto sociosanitario RM 6.1 in merito alla forma associata di gestione dei servizi e degli interventi sociali ha stabilito di adottare lo strumento del Consorzio di funzioni e servizi ai sensi dell'articolo 31 del TUEL, che assicura di mantenere in capo ai Comuni consorziati il potere di indirizzo politico e di controllo della programmazione e della gestione degli interventi e dei servizi sociali del piano di zona;
- che i citati Enti hanno approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale di seguito citate, lo schema della presente Convenzione:

Comune di _____ - Del. Cons. n. ____ del _____;

Comune di _____ - Del. Cons. n. ____ del _____;

Comune di _____ - Del. Cons. n. ____ del _____;

Comune di _____ - Del. Cons. n. ____ del _____;

Comune di _____ - Del. Cons. n. ____ del _____;

Comune di _____ - Del. Cons. n. ____ del _____;

Comune di _____ - Del. Cons. n. ____ del _____;

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentanti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Recepimento della premessa)

1. La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

Art. 2

(Costituzione, denominazione, sede e durata)

1. È costituito ai sensi dell'articolo 31 del TUEL, con la presente Convenzione, il Consorzio denominato "CONSORZIO DEL TUSCOLO".
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti locali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e patrimoniale. La sede legale del Consorzio è sita in Frascati via _____.
3. Il Consorzio ha durata fino al 31/12/2050. Al termine, il Consorzio è sciolto di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dalla presente Convenzione. È facoltà degli Enti consorziati rinnovare la durata per il tempo e le condizioni stabiliti con atto deliberativo dei rispettivi organi competenti. Il rinnovo è efficace a condizione che sia espressa da tutti gli Enti consorziati la volontà mediante atti deliberativi, adottati almeno sei mesi prima della scadenza della durata di cui innanzi.

Art. 3
(Finalità e Funzioni del Consorzio)

1. Il Consorzio ha come finalità l'esercizio delle funzioni di indirizzo e programmazione e la gestione unitaria del sistema integrato di interventi e servizi sociali che i comuni consorziati devono gestire in forma associata a livello di distretto sociosanitario. In particolare, il Consorzio, nell'ambito territoriale dei Comuni consorziati e nel rispetto delle direttive regionali e degli indirizzi dell'Assemblea Consortile:
 - a) programma e gestisce direttamente, ovvero mediante affidamento a terzi, i servizi e gli interventi compresi nei Piani Sociali di Zona di cui all'art. 48 della legge regionale Lazio 10 agosto 2016, n.11 nonché i servizi e gli interventi per i quali la programmazione regionale stabilisce la gestione associata;
 - b) realizza gli interventi e i servizi del sistema integrato sociale in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni sociali individuati dalla normativa nazionale e regionale;
 - c) coordina le prestazioni socioassistenziali di competenza del Consorzio con quelle sociosanitarie attraverso accordi o convenzioni con l'Azienda sanitaria competente;
 - d) concorre alla programmazione sociale regionale secondo le modalità previste nell'articolo 47 della l. r Lazio n.11/2016;
 - e) provvede all'accreditamento dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, ai sensi della legislazione regionale vigente;
 - f) determina la compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni, sulla base dei criteri individuati dalla Regione;
 - g) promuove la partecipazione delle comunità locali, delle famiglie, delle persone e dei soggetti del terzo settore alla programmazione, alla realizzazione e alla valutazione del sistema integrato;
 - h) trasmette alla Regione dati sui bisogni e sull'offerta di servizi e strutture socio- assistenziali, ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;
2. Al Consorzio è altresì possibile conferire, con formale provvedimento dell'Assemblea, servizi e interventi ulteriori riconducibili al sistema integrato locale di welfare, secondo la normativa vigente su proposta degli Enti consorziati.
3. Il Consorzio può gestire servizi e svolgere attività di consulenza, nell'ambito dei sistemi integrati locali di welfare, per Enti pubblici o privati che ne facciano richiesta, previa stipulazione di apposite convenzioni per la disciplina e la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari

Art. 4
(Adesione di altri enti)

1. È consentita l'adesione di altri Enti al Consorzio, qualora, dopo la sua istituzione, venga modificato l'ambito territoriale ottimale del sistema di welfare integrato, purché vengano integralmente accettate, da parte dei nuovi componenti, tutte le disposizioni dello Statuto e della presente convenzione.
2. L'accettazione della domanda di ammissione presentata da altri Enti presuppone la necessaria revisione della presente convenzione e dello statuto, da approvarsi, da ciascun soggetto associato, con le stesse forme e modalità prescritte dall'articolo 31 del TUEL.

Art. 5

(Fondo di dotazione e quota conferimento di servizi)

1. Le Quote di partecipazione al fondo di dotazione e di conferimento di servizi da parte degli Enti Consorziati, sono disciplinate dallo Statuto, che allegato alla presente Convenzione ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. I beni immobili sono valutati a mezzo di perizia di stima asseverata, da redigersi a cura di un unico professionista nominato disgiuntamente dai singoli soci aderenti. I beni mobili sono valutati al valore d'acquisto documentato, al netto di quote ammortizzate, ovvero sulla base del valore di mercato per beni analoghi al momento del conferimento.

Art. 6 (Organi del Consorzio)

1. Sono organi politici e di rappresentanza del Consorzio:
 - a) l'Assemblea consortile;
 - b) il Presidente e Vicepresidente;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
2. Sono organi tecnico-gestionali del Consorzio:
 - a) il Direttore e l'Ufficio di Programmazione e Direzione;
 - b) Il Segretario del Consorzio;
 - c) il Revisore dei conti.
3. Per le funzioni e i compiti degli organi di cui ai commi 1 e 2 si rimanda a quanto previsto nello Statuto, che allegato alla presente Convenzione ne costituisce parte integrante e sostanziale.
4. Gli Organi politici del Consorzio svolgono gratuitamente le proprie funzioni consortili.

Art. 7 (Trasmissione Atti agli enti consorziati)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione e le determinazioni dirigenziali vengono rese note e leggibili con l'affissione in apposito spazio destinato all'"Albo delle pubblicazioni" presente sul sito istituzionale del consorzio.

Art.8 (Norme transitorie e finali)

1. La costituzione del Consorzio si considera perfezionata al momento della sottoscrizione della presente convenzione.
2. Entro 120 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione che istituisce il Consorzio, il Sindaco del Comune di Grottaferrata, in qualità di attuale Comune Capofila provvede a convocare la prima seduta dell'Assemblea per la nomina del Presidente e del Vicepresidente dell'Assemblea Consortile e per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dello stesso organo.

3. In via transitoria, per la fase di avviamento dell'attività e in attesa di porre a regime l'organico consortile, il Consorzio si avvale del personale dei servizi sociali appartenente ai ruoli comunali, del personale esterno attualmente presente presso il Distretto Socio-sanitario e dall'Ufficio di Programmazione e Direzione (Ufficio di Piano), coadiuvato dalla Cabina di Regia (Equipe di Coordinamento) per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali e socio-sanitarie previste dalle leggi regionali. In questa fase verrà nominato un Direttore pro-tempore dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Servizio di Tesoreria e tutte le attività di supporto, finora svolte dal Comune di Grottaferrata, già Capofila, (comprese le funzioni svolte in qualità di Stazione Appaltante Qualificata), saranno mantenute dallo stesso, fino a quando il Consorzio non provvederà ad assumere il personale necessario, ovvero a stipulare apposite convenzioni per usufruire di detti servizi, qualora non disponga per alcuni profili di personale e servizi propri.
5. Al fine di realizzare in modo più efficiente ed efficace quanto previsto dai soprariportati commi 3 e 4, per la fase transitoria il Comune di Grottaferrata, in qualità di attuale Capofila, mette a disposizione gli spazi, gli uffici e le dotazioni strumentali attualmente utilizzati per l'attività distrettuale.
6. In attesa che sia elaborato il nuovo complesso regolamentare, da approvarsi entro centottanta giorni dall'avvio dell'attività degli organi consortili, si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari del Comune di Grottaferrata, già Capofila, al fine di garantire la continuità dell'attività amministrativa e sociale del Distretto, fatte salve le eventuali modifiche, in fase di prima attuazione.
7. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il presente atto, redatto in n. 1 originale, è esente da bollo, ex art. 16 Tab. B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 Parte II tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Al presente atto si allegano per farne parte integrante e sostanziale i sottoelencati documenti:

- *Statuto*
- *Atto Costitutivo*
- Deliberazione del Consiglio Comunale di _____ allegati
- Deliberazione del Consiglio Comunale di _____ allegati
- Deliberazione del Consiglio Comunale di _____ allegati
- Deliberazione del Consiglio Comunale di _____ allegati
- Deliberazione del Consiglio Comunale di _____ allegati
- Deliberazione del Consiglio Comunale di _____ allegati
- Deliberazione del Consiglio Comunale di _____ allegati

FIRME
